UNARMA®
ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI

Segreteria Nazionale
Sede legale: Via del Pigneto, 198/D-E-F-G, Roma
Codice Fiscale: 96430430585
mail: info@unarma.it
pec: unarmaasc@pec.it
Tel. 0662280320

Alla IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)
Camera dei Deputati
com.trasporti@certcamera.it
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale
dippubblicasicurezza.ufficiocoordinamento@pecps.interno.it
e, p.c.
Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Ufficio Relazioni Sindacali
crm36736@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Criticità operative e tutela del personale nella gestione dei veicoli privi di copertura assicurativa. Osservazioni in merito allo schema del nuovo Codice della Strada (A.G. n. 448).

La scrivente Associazione Sindacale intende porre all'attenzione di codesti Enti una rilevante criticità operativa che incide quotidianamente sull'efficacia dei controlli stradali e, in particolar modo, sulla sicurezza e sulle responsabilità del personale dell'Arma operante su strada.

Il nodo della questione riguarda la gestione dei veicoli sorpresi a circolare sprovvisti della prescritta copertura assicurativa (RCA). A seguito della circolare del Ministero dell'Interno datata 24 settembre 2026, è tornata operativa la prassi che, in assenza di evidenti motivi ostativi, consente di affidare allo stesso trasgressore il compito di condurre personalmente il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo fino al luogo di custodia, seguendo il percorso indicato dall'organo accertatore.

Questa disposizione, pur ammissibile nell'attuale quadro normativo, espone gli operatori a evidenti paradossi. Una volta che la pattuglia si allontana per riprendere il normale servizio d'istituto, viene meno ogni garanzia oggettiva che il veicolo raggiunga effettivamente il luogo di custodia e che non venga, invece, rimesso immediatamente e abusivamente in circolazione.

La problematica assume contorni ancor più preoccupanti in vista dell'approvazione del nuovo Codice della Strada (Atto del Governo n. 448), attualmente all'esame del Parlamento. Nel testo proposto, il provvedimento sanzionatorio si fonda principalmente sull'imposizione del "divieto di marcia". Tuttavia, un divieto meramente cartolare, annotato su un verbale, non equivale alla materiale immobilizzazione del veicolo. Senza la disponibilità immediata di strumenti atti a impedire fisicamente la ripresa della marcia, l'effettività della sanzione è rimessa al caso o a eventuali, successivi controlli.

Questo modus operandi genera una dispersione di risorse, obbligando le forze di polizia a reiterati interventi sul medesimo obiettivo, ed espone l'Arma e i suoi operatori a un potenziale rischio: quello di dover intervenire nuovamente quando il trasgressore, rimessosi illegittimamente alla guida del veicolo non assicurato, abbia ormai causato un sinistro stradale, con gravi ripercussioni a danno di terzi che si ritroverebbero privi di tutela risarcitoria.

Tutto questo scarica responsabilità inaccettabili sulle spalle dei Carabinieri. Pertanto, agli Enti e Commissioni in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, chiediamo interventi immediati e concreti:

- *Al legislatore chiediamo di integrare il nuovo Codice della Strada vietando in modo esplicito e assoluto che il trasgressore possa rimettersi alla guida del veicolo sequestrato. L'intervento del soccorso stradale deve diventare una regola fissa, senza eccezioni, al fine di garantire la reale sottrazione del mezzo alla disponibilità del contravventore;*
- *Al Viminale chiediamo di superare definitivamente le direttive attuali sull'affido, togliendo ai militari in strada l'onere di dover fare valutazioni discrezionali circa l'idoneità del trasgressore a curare il trasferimento del veicolo;*
- *Soprattutto, pretendiamo una tutela chiara per il personale. Una volta redatto il verbale e attivata la procedura di recupero (carro attrezzi), il Carabiniere deve essere sollevato da ogni responsabilità civile, penale, disciplinare o erariale per ciò che succede dopo. Bisogna scongiurare in radice anche il solo rischio teorico di un'imputazione per "omessa custodia" o per cosiddetta "culpa in vigilando", escludendo normativamente la responsabilità degli accertatori per fatti imputabili alla condotta dolosa del trasgressore.*

Questa Segreteria Nazionale ritiene impensabile varare una riforma della sicurezza stradale senza tutelare, in primis, la sicurezza operativa e legale di chi quelle norme è chiamato a farle rispettare ogni giorno.
Auspicando una rapida convergenza d'intenti per sanare tale vulnus e restando a completa disposizione per ogni eventuale tavolo di confronto o audizione sul tema, restiamo in attesa di un urgente riscontro e porgiamo distinti saluti.

Roma, 12 novembre 2026

Antonio Nicolosi
(Segretario Generale)

